



FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI

Polizza Convenzione per la copertura della Responsabilità Civile Professionale dei Chimici e Fisici

POLIZZA CONVENZIONE N.

PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI CHIMICI E FISICI

STIPULATA TRA:

LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

con sede in Roma

di seguito denominato "CONTRAENTE "

e la Società

.....

di seguito denominata "SOCIETA'"

per l'assicurazione a favore di tutti gli iscritti Agli albi dei Chimici e dei Fisici

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente della Polizza Convenzione	Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici dei Fisici
Broker	Aon S.p.A.
Data di effetto
Data di scadenza
FORMA CLAIMS MADE	
L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", che tiene indenne l'Assicurato dalle Richieste di Risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso a prescindere dalla data di avvenimento dei fatti o atti colposi che le hanno originate.	

il Contraente si obbliga a mettere a disposizione dei soggetti aderenti alla Convenzione, prima dell'adesione, le Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Aderente/Assicurato (nel testo anche per brevità "Assicurato"):

- Il Chimico o il Fisico regolarmente iscritto all'Albo Professionale e /o in possesso della qualifica di Chimico Europeo (Eurchem) e/o, con esclusivo riferimento al Fisico, regolarmente iscritto a un'Associazione nelle more dell'iscrizione all'Albo Unico dell'FNCF sezione Fisici che dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla Legge N° 3/2018 e successivi regolamenti.
- l'associazione professionale, lo studio Associato o la Società di servizi relativi alle scienze chimiche o alle scienze fisiche (a titolo esemplificativo laboratori, società di certificazione e/o consulenza)
- i partner, i professionisti associati e tutti i soci esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Assicurato
- le Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere
- il chimico o il fisico che cesserà l'attività in corso di vigenza della Polizza, con ultrattività decennale (**NOTA: SALVO VARIANTE MIGLIORATIVA 3**) a decorrere dalla data di cessazione dell'attività

che abbiano aderito all'offerta assicurativa denominata "Polizza Convenzione per la copertura della Responsabilità Civile professionale dei Chimici e Fisici" con versamento del premio assicurativo presso il Broker.

Si precisa che non potranno aderire a titolo individuale alla Polizza Convenzione Chimici o Fisici nella loro qualità di dipendenti, soci, amministratori o comunque strutturati e/o Dirigenti che prestino la loro attività presso Studi Associati, Società di servizi o altre persone giuridiche pubbliche o private.

Assicurazione:

la presente Polizza.

Assicuratore/i:

.....

Attività Assicurata: l'Attività professionale di Chimico o di Fisico svolta dall'Aderente/Assicurato regolarmente iscritto all'Albo o, con riferimento agli Aderenti/Assicurati di cui alla categoria b) svolta per il tramite di Chimici e/o Fisici iscritti all'Albo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.

A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano nella definizione di Attività Assicurata le seguenti:

ATTIVITA' DEL CHIMICO

- analisi delle acque destinate al consumo umano, di acque minerali, direzione, conduzione e gestione di impianti di potabilizzazione, valutazione della qualità delle acque in genere comprese le acque di transizione, marine e di balneazione, le piscine e i centri termali;
- analisi delle acque reflue urbani o produttive, conduzione e gestione di impianti di depurazione sia civili che produttivi, valutazione della qualità delle acque di scarico
- sviluppo di tecnologie analitiche, nonché certificazioni e analisi di sostanze o materiali, con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, di qualsiasi provenienza e natura (organica, inorganica, organismi viventi, alimenti, matrici ambientali, inerenti aspetti di aria – acqua – suolo – rifiuti – alimenti – prodotti e altro), anche con metodi innovativi; loro convalida, relative certificazioni, pareri, giudizi, classificazioni o applicazioni;

- sviluppo di tecnologie analitiche, nonché certificazioni e analisi di farmaci, cosmetici, presidi medico-chirurgici, agro-farmaci, prodotti di nutraceutica e cosmeceutica, biocidi, fertilizzanti di qualunque tipologia, alimenti, analisi di tipo clinico;
- valutazioni, analisi e studi sulle caratteristiche di sostanze e materiali quale stabilità, sterilità, degradabilità, tossicità, ecotossicità, radioattività e altro;
- progettazione, studio, direzione, realizzazione, avviamento collaudo, inventari, consegne e direzione di officine di preparazione di farmaci, di cosmetici, di presidi medico-chirurgici, di agro-farmaci e di biocidi;
- perizie, certificazioni, analisi e incarichi in materia di chimica pura e applicata affidati dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione e/o da chiunque commissionati le cui risultanze certificate sono presentate alla pubblica amministrazione;
- attività e direzione di laboratori di chimica clinica, immunochimica, radioimmunologia, immunoenzimatica, istochimica, citochimica, genetica biochimica, chimica farmaceutica, tossicologia, ecotossicologia, chimica ambientale, metallurgia, scienza dei materiali, chimica forense, chimica alimentare, microscopia e micrografia, chimica agraria, merceologia e reologia;
- sicurezza alimentare, analisi, studi, manuali di prassi igieniche, gestione di filiera, scelta e valutazione delle conformità di imballi e confezionamenti, formazione connessa con la sicurezza alimentare, studi di tipo nutrizionale sugli alimenti, chimico nutrizionista;
- direzione di laboratori autorizzati per prove su materiali da costruzione, direzione di laboratori di analisi di materiali metallici e non metallici, organici e inorganici;
- analisi, ricerche, monitoraggi e rilevazioni nell'ambito della chimica ambientale per lo studio dell'interazione delle sostanze chimiche (fonti, funzioni, reazioni, trasporto, effetti e destino) negli ecosistemi (acqua, aria, suolo e organismi viventi);
- studio, progettazione, preventivi, messa a punto e direzione di processi, metodologie e impianti per la produzione o l'impiego di sostanze, prodotti e articoli anche di nuova concezione, nonché per la riduzione, la gestione e il riuso di residui, emissioni, reflui civili e produttivi, rifiuti e per gli interventi di gestione e riduzione degli impatti e dei danni ambientali e relative caratterizzazione e certificazione;
- progettazione, preventivi, direzione dei lavori, realizzazione, avviamento, collaudo, inventari, consegne e direzione di laboratori chimici, di laboratori multidisciplinari, di impianti pilota, di impianti e insediamenti civili e di impianti o complessi produttivi industriali per la produzione, la lavorazione, l'impiego e la trasformazione di prodotti e sostanze naturali o di sintesi, nonché di processi e di interventi per la produzione di energia, per la riduzione, la gestione e il riuso di residui, emissioni, reflui e rifiuti e per la gestione e la riduzione degli impatti e dei danni ambientali;
- ogni altra attività connessa alla natura chimica della materia o che utilizza sostanze o processi chimici di qualunque natura e in qualunque stato, anche con metodologie innovative, sperimentali ovvero non certificate;
- progettazione, sviluppo e applicazione di sistemi di gestione della qualità ed analisi di qualità, di sicurezza, di ambiente, di compatibilità ambientale, di compatibilità elettromagnetica, degli alimenti, di risparmio energetico, di certificazione degli edifici, di rischio, di ciclo di vita, di gestione post consumo e relative certificazioni nazionali ed internazionali;
- elaborazione, progettazione, valutazione di manuali e studi, sviluppo e applicazione di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente e connesso coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo;
- studi sulla propagazione di onde sonore, vibrazioni, campi elettromagnetici e altro, relativi misurazione, caratterizzazione, abbattimento e certificazione; rilievi ed indagini fonometriche interne ed esterne, rilievi e indagini di campi elettromagnetici, rilievi ed indagini di vibrazioni;
- valutazioni, analisi e certificazioni di tutti i rischi connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, e all'ambiente; studi, valutazioni, analisi e certificazione dei rischi di contaminazione e di incidenti; stesura delle valutazioni di rischio chimico, campi elettromagnetici, rumore, vibrazioni, atmosfere potenzialmente esplosive e tutte le altre tipologie di valutazioni connesse con la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- valutazioni, analisi e certificazione di sistemi ed impianti e macchinari relativamente ad aspetti connessi con prodotti chimici e atmosfere potenzialmente esplosive; redazione di libretti di uso e manutenzione, redazione di piani di intervento;
- assunzione dell'incarico di addetto e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), programmazione ed erogazione di corsi di informazione e di formazione al personale;
- consulenze ed assunzione del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- pianificazione e gestione delle determinazioni metrologiche e quanto serve a garantire la riferibilità e ripetibilità delle misure;
- studi di processi energetici; progettazione, realizzazione ed applicazione di sistemi di produzione, captazione, conservazione e trasformazione dell'energia, anche con metodi innovativi;
- assunzione di responsabilità in relazione alla gestione energetica di impianti, edifici, infrastrutture e insediamenti;
- studi ed elaborazioni di impatto ambientale per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), l'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), e per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e qualunque altra tipologia di valutazione ambientale;
- studi, caratterizzazione, analisi e certificazioni qualitative e quantitative di organismi geneticamente modificati, condotti con metodi chimici;
- direzione tecnica ed impiego di gas medicali, di gas tossici in luoghi abitati, industrie, su navi, in aperta campagna, su derrate alimentari, silos e altro per la disinfestazione, l'uso industriale, la sterilizzazione e altro; valutazione delle condizioni di sicurezza per il lavoro in ambienti confinati e per l'uso di gas tossici;
- assunzione di responsabilità specifiche del chimico, quali l'attività di esperto qualificato in radioprotezione di primo livello;
- progettazione, controllo, verifica e ottimizzazione di tutte le pratiche in ambienti di vita e di lavoro che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; sorveglianza della radioprotezione; sorveglianza della sicurezza e qualità degli impianti di risonanza magnetica;

- valutazioni e verifiche sulla pericolosità, o non pericolosità, di articoli, rifiuti, sostanze e miscele, contenuti o presenti in recipienti, reattori, contenitori e mezzi adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro;
- modellistica relativa all'esposizione a fattori di rischio nei comparti ambientali, protezione civile e sicurezza industriale; modellistica dei processi chimici nei comparti ambientali; modellistica dei rischi chimici negli ambienti di vita e di lavoro;
- progettazione di impianti antincendio e rilascio di certificazioni per gli stessi, consulenza e formazione legata alla prevenzione incendi;
- direzione aziendale e attività correlate;
- studio ed attività connesse con la chimica di base e chimica dei plasmi;
- studio ed attività connesse con la chimica delle macromolecole e dei polimeri;
- imballi e confezionamenti;
- petrolchimica e derivati;
- valutazioni, analisi, studi, elaborazione e direzione di processi per la conservazione di beni culturali e ambientali, con particolare riferimento agli aspetti di chimica del restauro;
- valutazioni, analisi, prove, rispondenza a norme, progetti e requisiti di materiali da costruzione (conglomerati cementizi, ceramiche, vetri, metalli e loro leghe, materiali non metallici, materiali compositi, vernici, dispersioni e altro), comprese le valutazioni di caratteristiche e proprietà, le valutazioni in corso d'opera, anche mediante controlli non distruttivi (CND) (liquidi penetranti – PT, radiografia – RT, ultrasuoni UT, correnti indotte – ET, visual test – VT, magnetoscopia – MT, emissione acustica – AT, Termografia – TIR), nonché le analisi dei guasti;
- attività nel campo di nanotecnologie, biotecnologie, proteomica, sviluppo nuovi materiali, tecnologie e nuovi prodotti;
- studi, perizie, investigazioni, consulenze nell'ambito della chimica forense;
- funzioni ed incarichi direttamente connessi a perfezionamento e abilitazione specifica del chimico;
- studi, indagini, perizie, consulenze nell'ambito del cuoio, pellame, tessuti, settore ceramico, settore elettro galvanico e galvanico, metalli preziosi, altri prodotti;
- ricoprire incarico Responsabile Tecnico per iscrizione aziende all'Albo gestori rifiuti, attività di consulenza per il trasporto di merci pericolose (ADR);
- attività di "Regulatory Affairs", preparazione dei dossier di registrazione delle sostanze chimiche secondo il Regolamento Europeo REACH, preparazione delle Schede di Sicurezza e classificazione delle sostanze chimiche e delle miscele secondo la normativa cogente Europea;
- progettazione, gestione e controllo di impianti di depurazione di acque reflue domestiche, civili o di attività produttive; progettazione, gestione e controllo di impianti di trattamento rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- studi, indagini, perizie, consulenze nell'ambito medicale;
- attività in ambito di consulenza portuale e navale al fine della gestione della sicurezza, ivi compresi i rischi connessi ai lavori di riparazione e manutenzione da effettuarsi a bordo di navi; assistenza tecnica ai depositi costieri e nell'industria durante l'esecuzione di lavori ad alto rischio; attività finalizzate alle operazioni di disinquinamento del mare e dei corsi d'acqua

ATTIVITA' DEL FISICO

- le perizie, le analisi e gli incarichi in materia di fisica pura ed applicata affidati dalla Autorità Giudiziaria o dalla Pubblica Amministrazione,
- le perizie, le analisi e gli incarichi da chiunque commissionati le cui risultanze certificate sono presentate alla Pubblica Amministrazione;
- analisi fisiche di sostanze o materiali con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro convalida. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
- direzione di laboratori fisici la cui attività consista anche nelle analisi con metodiche fisiche di cui alla lettera a);
- studio e messa a punto di processi fisici; VI progettazione e realizzazione di laboratori fisici e impianti fisici industriali, compresi gli impianti pilota, nei settori della produzione e del risparmio di energia, della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, della conservazione e della tutela del patrimonio artistico e culturale, della sanità e della sicurezza, della telematica e dell'informatica, della produzione industriale e agroalimentare; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
- progettazione, controllo, verifica e ottimizzazione di tutte le pratiche in ambienti di vita e di lavoro che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; sorveglianza fisica della radioprotezione
- le funzioni ed incarichi direttamente connessi a specializzazione, perfezionamento e abilitazione specifica riconosciuta;
- le analisi fisiche, quale che sia il metodo di indagine usato, rivolte alla determinazione in termini qualitativi o quantitativi delle proprietà fisiche della materia e della radiazione, eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
- la direzione di laboratori fisici la cui attività consiste nelle analisi fisiche di cui alla lettera a);
- le consulenze ed i pareri in materia di fisica fondamentale e applicata; interventi sulla produzione in attività industriali collegate alla fisica;
- gli inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti fisici, impianti pilota, laboratori fisici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;

- le consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti fisici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di sostanze o materiali e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
- la assunzione della responsabilità tecnica o gestionale di impianti di produzione di energia; messa in opera e controlli di impianti vari per i relativi trattamenti e stoccaggi di scorie e sostanze tossiche o inquinanti;
- le consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento di certificazioni e autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 e successive modifiche e integrazioni;
- la verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e DM 37 22 Gennaio 2008;
- le consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti fisici;
- la assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza come previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- le misure, le analisi e le perizie di rumore e vibrazioni, inquinamento acustico, campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di inquinamento luminoso, di irraggiamento e angoli di illuminazione;
- la modellazione, le analisi, lo sviluppo di applicazioni e procedure informatico-fisiche per interfacciare strumenti di misura e gestire reti di calcolatori a fini applicativi; progettazione e applicazione di modelli e tecniche computazionali per il trattamento di fenomeni e sistemi integrati complessi;
- le indagini e analisi fisiche relative alla conservazione dei beni artistici, culturali e ambientali;
- lo studio e la elaborazione d'impatto ambientale, limitatamente agli aspetti fisici, per la VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), per l'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica); controlli in ambiente su rischi di contaminazione e/o di incidente con impatto sull'ambiente;
- lo sviluppo, la valutazione e la gestione dell'efficienza energetica negli edifici e negli impianti; la progettazione di impianti di climatizzazione e di isolamento termico, le certificazioni e le diagnosi energetiche degli edifici;
- le indagini e le analisi fisiche relative al settore dell'ottica e dell'optometria;
- modellistica delle componenti ambientali relative all'esposizione a fattori di rischio in materia di difesa del suolo e protezione civile; modellistica previsionale meteorologica; modellistica dei processi fisici in atmosfera.

Broker:

Aon S.p.A.- Via A.Ponti, 8-20121 MILANO

Contraente della Polizza Convenzione:

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Franchigia:

La parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Scoperto:

La parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Aderente/Assicurato.

Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere:

Tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge quali, a titolo esemplificativo: dipendenti, praticanti, apprendisti, collaboratori, delegati, procuratori, stagisti.

Fatturato:

l'importo del volume di affari indicato dall'Aderente/Assicurato nella dichiarazione dei redditi afferente ad incarichi ricevuti dai committenti al netto di I.V.A. e contributi obbligatori per Legge e rimborsi spese.

Massimale:

la massima esposizione dell'Assicuratore per ogni sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione, come indicato nella Scheda di Copertura/Certificato. L'Assicuratore/i non sarà esposto per una somma superiore al massimale indicato nella Scheda di copertura/Certificato, per ogni Sinistro e per ogni Periodo di Assicurazione, anche se per lo stesso Sinistro o per lo stesso Periodo di Assicurazione siano operanti garanzie che prevedano massimali dedicati, fermi i sottolimiti ove previsti dalle singole garanzie

Danno/i:

qualsiasi pregiudizio provocato a terzi nell'esercizio delle attività assicurate dalla presente Polizza Convenzione.

Danno Materiali:

I Danni che derivino da danneggiamento di cose o da lesioni personali.

Evento Dannoso:

L'errore o l'omissione che cagiona un Danno.

Scheda di Copertura/Certificato:

il documento, che forma parte integrante della Polizza, nel quale sono indicati i dati relativi all'Aderente/Assicurato, le date di effetto e di scadenza della Polizza, l'attività assicurata, il perimetro della copertura ed il premio imponibile con le relative imposte governative.

Periodo di Assicurazione:

Il periodo indicato nella Scheda di Copertura/Certificato che rappresenta il periodo di efficacia del contratto e per il quale l'Aderente/Assicurato ha pagato il Premio.

Polizza Convenzione: il presente documento, che contiene le condizioni di assicurazione che saranno valide per ogni singola Polizza stipulata da un Aderente/Assicurato

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio:

La somma dovuta dall'Aderente all'Assicuratore

Modulo di Proposta:

Il questionario compilato on line dall'Aderente/Assicurato che contiene tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Il Modulo di Proposta forma parte integrante del contratto.

Richiesta di risarcimento e/o Circostanza

- Qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali oppure qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, che presuppongano l'esistenza di un Danno;
- qualsiasi atto, documento ufficiale, lettera di diffida, che contenga un'istanza di risarcimento con espresso riferimento ad uno o più Assicurati ovvero che contenga un addebito di responsabilità a carico di uno o più Assicurati.

Sinistri in Serie:

più **Richieste di risarcimento e/o Circostanze** contestuali riferite o riconducibili al medesimo Evento Dannoso che originano Danni a più soggetti reclamanti e che saranno considerate un'unica Richiesta di risarcimento e/o Circostanza soggetta, in questo caso, ad un unico Massimale ed ad un'unica Franchigia.

Risarcimento:

La somma dovuta dall'Assicuratore per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Sinistro:

Il ricevimento di una Richiesta di risarcimento/circostanza

Denuncia di Sinistro

La notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un Sinistro nei tempi e nei modi stabiliti in Polizza

Terzi

Qualsiasi soggetto pubblico o privato diverso dall'Assicurato, compresi i clienti. Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con esso nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

Valori: denaro; assegni di ogni tipo; titoli cambiari; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore); gioielli, oggetti d'arte e preziosi in genere; quadri stampe e simili; libri o oggetti d'autore; documenti di interesse artistico e/o storico; cose alle quali le parti abbiano comunque attribuito un valore economico.

SEZIONE PRIMA – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1 – Il rischio assicurato

L'Assicuratore pagherà qualsiasi Danno derivante da una Richiesta di risarcimento e/o circostanza conseguente ad un comportamento colposo dell'Assicurato, derivante dall'attività professionale come definita in Polizza.

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, non sia sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione e svolga l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.

Art. 2 – Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa include anche i Danni derivanti da:

1. Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza avanzata da terzi per violazione colposa dei diritti di proprietà intellettuale con esclusione dei brevetti;
2. rischi derivanti dall'espletamento, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
3. perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 50% del massimale per sinistro per anno indicato nella Scheda di Copertura/Certificato con il massimo di euro 250.000,00
4. responsabilità ai sensi del DLgs 196/03 s.m.i. ed ai sensi del GDPRUE 2016/679 conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi i clienti;
5. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi);
6. attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
7. comportamento colposo o doloso commesso dalle Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, salvo il diritto di surrogazione dell'Assicuratore nei confronti degli eventuali responsabili per fatto doloso;
8. uso e funzionamento dei sistemi di elaborazione elettronica per quanto sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
9. responsabilità solidale: l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia obbligato a corrispondere a terzi in ragione della sua responsabilità solidale con altri soggetti, fatto salvo in ogni caso il diritto di regresso dell'Assicuratore nei confronti degli eventuali condebitori solidali.
10. responsabilità amministrativo-contabile: gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare direttamente o in via di rivalsa per perdite cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di errori e/o omissioni, commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle proprie funzioni professionali e quale responsabile ai sensi di legge per effetto di decisioni della Corte dei Conti. Tale estensione si riferisce ad atti, fatti od omissioni commessi dall'Assicurato nell'esercizio delle funzioni per cui presti servizio mediante convenzioni o altre forme di incarico professionale;
11. decreto legislativo 81/2008: L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia le attività svolte dall'Assicurato nella sua qualità di:
 - a) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) "Committente", "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008

12. spese per il ripristino della reputazione: L'Assicuratore rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento/circostanza avanzata nei suoi confronti.
La presente Estensione sarà soggetta ad un sotto-limite di € 25.000,00 (euro venticinquemila) per sinistro e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.
13. comparizione davanti a un tribunale: Per qualsiasi persona indicata ai seguenti punti (i) e (ii) che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone in relazione ad una Richiesta di risarcimento/circostanza notificata in base alla presente Polizza e oggetto di garanzia, i Costi di difesa comprenderanno le seguenti Indennità giornaliere per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:
- I. per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato € 500
 - II. per qualsiasi Dipendente €250

Alla presente Estensione non si applica alcuna Franchigia.

14. inquinamento: a parziale deroga dell'art.3 lettera M) l'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, che siano conseguenza di rottura di impianti e/o condutture. La copertura opera anche per i relativi costi di valutazione, monitoraggio, controllo, rimozione, eliminazione o bonifica di sostanze infiltranti, inquinanti o contaminanti a condizione che l'Assicurato sia in grado di dimostrare quanto segue:
- 1) che l'infiltrazione, l'inquinamento o la contaminazione siano stati provocati da uno sversamento di sostanze improvviso, identificabile, non intenzionale e inaspettato verificatosi nel Periodo di Assicurazione;
 - 2) che l'evento sia dipeso, anche parzialmente, da un errore o da un'omissione dell'Assicurato;
 - 2) che l'incidente sia stato scoperto entro 72 ore da quando si è verificato e venga segnalato all'Assicuratore entro 72 ore dalla sua scoperta;
 - 3) che l'evento non sia il frutto della violazione intenzionale e volontaria di uno statuto, una norma o un regolamento.

Le spese di difesa, sostenute con la previa autorizzazione scritta dell'Assicuratore, comprenderanno i costi concordati per le competenze del legale incaricato in accordo con l'Assicuratore allo scopo di rappresentare l'Assicurato nell'ambito di eventuali indagini o azioni penali in seguito a:

- a) un sinistro con conseguente inquinamento, coperto ai sensi della presente estensione;
- b) danni alla proprietà di Terzi;
- c) lesioni personali o decesso di Terzi, esclusivamente nella misura in cui l'incidente, il danno fisico, la lesione personale o il decesso non siano stati provocati direttamente da un atto od omissione intenzionale o volontaria dell'Assicurato.

La presente Estensione sarà prestata con un limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno con applicazione di una franchigia pari a € 2500.

15. Conduzione Studio: L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di danni involontariamente cagionati a terzi – compresi i clienti – per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato e delle attrezzature ivi esistenti.

B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti del massimale sotto indicato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi della normativa vigente al momento del sinistro:

- 1. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da lavoratori parasubordinati, nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. N. 276 del 10.09.2003, addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione;
- 2. a titolo di risarcimento di danni cagionati a tutti i lavoratori di cui al precedente punto 1. per morte o lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente superiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di legge.

La presente assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Dalla presente assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Le garanzie di cui ai punti A) e B) sono prestate fino alla concorrenza di un importo pari al massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.

Art. 3. - I rischi esclusi

La presente Polizza non copre i Danni:

- a) causati da dolo dell'Assicurato;
- b) causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente sospeso dall'albo di cui alla legge N° 3 /2018;
- c) che siano conseguenza di Richieste di risarcimento/circostanze già notificate all'Assicurato antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza, salvo quanto indicato all'art.22;
- d)
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal punto j);
- f) derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all'Assicurato dall'Amministrazione Finanziaria;
- i) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e Regolamenti concernenti la professione;
- j) che siano conseguenza di Richieste di risarcimento/circostanze direttamente e/o indirettamente traenti origine da e/o basata su e/o derivante da e/o attribuibile a e/o correlata a errori ed omissioni commessi nello svolgimento dell'attività diagnostica e prognostica e nell'attività mediche in genere, ferma restando la copertura per le attività di tipo sanitario non medico.
- k) Conseguenti a Richieste di risarcimento/circostanze derivanti da Danni Materiali a meno che tali danni non derivino da errori e/o omissioni inerenti la prestazione professionale dell'Assicurato e/o delle Persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- l) connessi con l'esercizio di funzioni di carattere amministrativo, organizzativo, dirigenziale, aziendale e non propriamente attinenti l'attività professionale;
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all'art.2 "Precisazioni ed Estensioni della Copertura"
- n) derivanti da muffa, funghi, spore o altri agenti batteriologici;
- o) direttamente o indirettamente derivanti da fenomeni relazionabili a asbesto o materia contenente amianto;
- p) derivanti da guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure;
- q) derivanti da qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
- r) La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti o) e p) q);

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato;

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

Inoltre:

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcune Richiesta di risarcimento/circostanza, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni Economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 4. – Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere in ogni Stato del Mondo con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada salvo diversa pattuizione con l'Assicuratore.

Art. 5 – Limite di Risarcimento e Franchigia

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Copertura/Certificato che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Assicuratore per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

L'assicurazione è prestata con le franchigie indicate nella Scheda di Copertura/Certificato o nelle estensioni particolari.

Art. 6. - Retroattività Illimitata

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento/Circostanze presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione in corso a prescindere dalla data di avvenimento dei fatti o atti colposi che le hanno originate, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 7 "Periodo di osservazione – Ultrattività".

Art. 7 – Periodo di Osservazione - Ultrattività'

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo dell'attività professionale dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione, e qualora non sia più operante la copertura assicurativa dello Studio o della Società di professionisti a seguito della cessazione/scioglimento dello Studio medesimo o della Società, l'assicurazione è altresì operante a favore degli Assicurati o dei loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute nei **10 anni (NOTA: SALVO VARIANTE MIGLIORATIVA 3)** successivi alla cessazione della attività, purché afferenti a Eventi Dannosi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione comprensivo dell'estensione di cui all'art. 6 "Retroattività illimitata"

Per l'intero periodo di ultrattività della garanzia di cui al presente capoverso il limite di risarcimento, indipendentemente dal numero dei sinistri, non potrà superare il massimale indicato in Polizza. La suindicata garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui il singolo assicurato dovesse riprendere l'attività professionale.

Nel caso di cessazione dello Studio o della Società di professionisti la garanzia cesserà automaticamente nel momento in cui il singolo assicurato proseguisse l'attività in forma individuale o nell'ambito di un nuovo Studio o Società di Professionisti

Art. 8. - Spese di lite

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione del Terzo danneggiato sono a carico degli Assicuratori nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta al limite di indennizzo come indicato nella Scheda di Copertura/Certificato.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da esso designati o con lo stesso concordati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo

Art. 9 - Denuncia del sinistro e delle circostanze

L'Assicurato dovrà entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta, dare avviso scritto agli Assicuratori, tramite il Broker, del ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento/circostanza

L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni relative alla Richiesta di Risarcimento/circostanza e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi degli Assicuratori e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile. In particolare, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori l'Aderente/Assicurato non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere costi e spese a riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.)

L'Assicurato potrà comunicare agli Assicuratori, tramite il broker, qualsiasi evenienza di cui venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una Richiesta di Risarcimento/circostanza nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L'eventuale Richiesta di risarcimento/circostanza pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione della data della prima comunicazione, fermo quanto previsto all'art.1898 c.c. in merito all'aggravamento del rischio.

Art. 10 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa originatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa Assicurazione.

Art. 11. - Diritti e obblighi delle parti in caso di Sinistro

Fermo il disposto dell'art. 8 in tema di ripartizione delle Spese di lite si precisa quanto segue:

Gestione del Sinistro

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede, ferma l'operatività della copertura in relazione al Sinistro.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

Tentativo di Mediazione

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

Nomina del legale difensore ed altre facoltà.

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

Rappresentanza processuale passiva

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

Gestione della fase giudiziale

Nell'ipotesi di Coassicurazione la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.

Art. 12. - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa verso le Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, fatto salvo il caso in cui gli Eventi dannosi siano imputabili a dolo di tali soggetti.

SEZIONE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI

Art. 13 – Dichiarazioni Relative alle Circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione dell'Assicuratore, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Aderente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto alla completa prestazione dell'Assicuratore sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Aderente/Assicurato.

Art. 14 – Modifiche dell'Assicurazione

Ogni eventuale modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Art. 15 – Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione dell'Assicuratore, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 16 – Diminuzione del Rischio

Gli Assicuratori, in caso di diminuzione del rischio, sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 17 – Altre Assicurazioni

In caso di sinistro, qualora il singolo Aderente/Assicurato abbia già in corso altra Polizza di responsabilità civile professionale, la presente Polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie per le quali la prima Polizza non sia operante e a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie prestate dalla prima Polizza.

L'Aderente/Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 18 – Effetto dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se l'Aderente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 19 – Arbitrato (tentativo di composizione stragiudiziale della lite)

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Albo al quale è iscritto l'Assicurato. il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 20 – Surrogazione

A fronte di qualsiasi risarcimento relativo alla presente Polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite del risarcimento medesimo, in tutti i diritti di recupero che l'Aderente/Assicurato può vantare nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine l'Aderente/Assicurato dovrà fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

Art. 21 – Durata del Periodo di Assicurazione e rinnovo annuale

Il Periodo di Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il primo Periodo di Assicurazione è pari a un anno più i giorni intercorrenti per arrivare all'ultimo giorno del mese della data di decorrenza. Alla scadenza del Periodo di Assicurazione, salvo disdetta da parte dell'Aderente/Assicurato 60 giorni prima della scadenza stessa, la copertura viene rinnovata alle medesime condizioni in corso per ulteriori 12 (dodici) mesi, in assenza di:

A) variazioni di almeno uno dei due elementi che seguono rispetto a quanto riportato nella Scheda di Copertura/Certificato inerente il Periodo di Assicurazione immediatamente precedente al rinnovo:

- Fatturato (che comporti il passaggio ad una diversa fascia di fatturato come da tabella che segue);

Fascia 1	0 to € 20.000
Fascia 2	€ 20.000,01 / € 50.000,00
Fascia 3	€ 50.000,01 / € 75.000,00
Fascia 4	€ 75.000,01/€ 100.000,00
Fascia 5	€ 100.00,01 / € 200.000,00
Fascia 6	€ 200.000,01 / € 300.000,00
Fascia 7	€ 300.000,01 / € 500.000,00
Fascia 8	€ 500.000,01 / € 750.000,00
Fascia 9	€ 750.000,01/€ 1.000.000,00
Fascia 10	€ 1.000.000,01/€ 2.000.000,00

- caratteristiche dell'attività professionale esercitata che comportino lo svolgimento di una delle attività seguenti (se non già dichiarate in Scheda di Copertura):

CHIMICI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO	FISICI – ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO
<p>Le attività di qualunque genere svolte nell'ambito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chimica di porto - rifiuti (Raccolta- trattamento- smaltimento) - industria farmaceutica - industria agroalimentare - bonifiche ambientali - petrolchimico - Merci pericolose/gas tossici 	<p>produzione e risparmio energia ambiente sanità radioprotezione industria agroalimentare</p>

B) qualsiasi Richiesta di risarcimento/circostanza ricevuta dall'Assicurato e notificata all'Assicuratore nel corso del Periodo di Assicurazione in scadenza.

In caso contrario l'Assicuratore è tenuto a fornire, a seguito di nuova valutazione del rischio, diversa quotazione. Il premio di rinnovo deve essere corrisposto entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del rinnovo medesimo.

Art. 22- Clausola di Continuità'

L'Assicuratore si impegna, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente Polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi Richiesta di risarcimento/circostanza avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Validità della presente Polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro, che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente Polizza e che l'Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del questionario che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

1. dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del Sinistro all'Assicuratore, l'Assicurato fosse coperto da assicurazione per i medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, senza soluzione di continuità;
2. l'inadempimento dell'obbligo di denunciare all'Assicuratore tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
3. i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente Polizza

Art. 23 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

Art. 24 – Foro Competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Aderente/Assicurato

Art. 25 – Clausola Broker

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente, anche in nome e per conto degli Aderenti/Assicurati, ha affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza alla società di brokeraggio Aon Spa. Tutte le comunicazioni alle quali l'Aderente/Assicurato o il Contraente sono tenuti, devono/possono essere fatte per iscritto al Broker. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente o dall'Aderente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Aderente/Assicurato stesso.

Art. 26 – Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

SEZIONE TERZA - NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE

Art. 27 – Soggetti assicurati.

- a) Il Chimico o il Fisico regolarmente iscritto all'Albo Professionale e/o in possesso della qualifica di Chimico Europeo (Eurchem) e/o, con esclusivo riferimento al Fisico, regolarmente iscritto a un'Associazione nelle more dell'iscrizione all'Albo Unico dell'FNCF sezione Fisici che dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla Legge N° 3/2018 e successivi regolamenti.
- b) l'associazione professionale, lo studio Associato o la Società di servizi relativi alle scienze chimiche o alle scienze fisiche (a titolo esemplificativo laboratori, società di certificazione e/o consulenza)
- c) i partner, i professionisti associati e tutti i soci esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'Assicurato
- d) le Persone delle quali l'Assicurato deve rispondere
- e) il chimico o il fisico che cesserà l'attività in corso di vigenza della Polizza, con ultrattività decennale (**NOTA: SALVO VARIANTE MIGLIORATIVA 3**) a decorrere dalla data di cessazione dell'attività

che abbiano aderito all'offerta assicurativa denominata "Polizza Convenzione per la copertura della Responsabilità Civile professionale dei Chimici e Fisici" con versamento del premio assicurativo presso il Broker.

Art. 28. – Durata della Polizza Convenzione – Cessazione della garanzia

La durata della presente Polizza Convenzione è fissata in **tre anni**, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del

Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Sezione Prima della Polizza Convenzione, l'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Aderente/Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata.

Con effetto dalle ore 24.00 del (**NOTA: ALLA SCADENZA DEL BIENNIO**) è data facoltà alle parti contraenti di recedere dalla Polizza Convenzione mediante comunicazione raccomandata trasmessa all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 29 – Modificazioni - Comunicazioni

Le modificazioni della presente Polizza Convenzione debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 30 – Riparto

La garanzia di cui alla presente Polizza deve intendersi così ripartita:

-

Totale 100%

Art. 31 – Coassicurazione e delega

L'Assicurazione potrà essere ripartita per quote fra più Società Coassicuratrici indicate all'art. 19, ciascuna delle quali sarà tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla Polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Aon S.p.A. e le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega a.....; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla Spett.le Aon S.p.A., la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della Spett.le Aon S.p.A. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le imprese solo dopo la firma dell'atto relativo.

Tutte le comunicazioni inerenti la Polizza dovranno trasmettersi per il tramite del Broker.

Art. 32 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker è titolare del seguente conto corrente bancario: Banca – IBAN IT - Intestatario del conto: dedicato in via non esclusiva a commesse pubbliche, che dovrà essere utilizzato come unico strumento per transazioni finanziarie con la Pubblica Amministrazione utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario. Tale conto è inoltre rubricato ex Art. 117 regolamento ISVAP n. 5/2006 - separazione patrimoniale presso la banca di riferimento. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto sono le seguenti:

- nato ail – codice fiscale.....
- nato ail – codice fiscale.....
- nato ail – codice fiscale.....

Il Broker..... si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

BOLZA